



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti/Ai Sigg.Responsabili Unici del Procedimento

E p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Segretario *n.g.* di Responsabile Anticorruzione

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Modalità operative in tema di conflitto di interesse ex art. 42 D.L.gs. 50/2016. La prassi dell'Anac in materia di conflitto di interessi. Rif. nota prot. n. 90274 del 02.02.2023

Come noto con la circolare a margine indicata (allegato 1) si è voluto focalizzare l'attenzione sulla disciplina del conflitto d'interesse, con particolare riferimento all'ambito degli affidamenti diretti, soprattutto alla luce di quanto segnalato più recentemente dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Considerata la rilevanza della materia trattata si ritiene necessario aggiungere alcune riflessioni sull'argomento, in particolare rispetto all'obbligo dell'osservanza dei principi di tutela del conflitto di interesse da parte degli enti *in house*.

Premesso che successivamente all'entrata in vigore del d.lg. n. 175 del 2016 l'Anac ha espressamente rimesso il potere di vigilanza in materia di conflitto di interessi degli organi amministrativi e di controllo delle società pubbliche all'amministrazione controllante, l'Autorità, sulla scorta delle segnalazioni ricevute dalle amministrazioni e considerata la cornice normativa e giurisprudenziale in cui si inserisce la tutela del conflitto di interessi, ha affermato che l'immedesimazione tra ente controllore e ente controllato determina una situazione che mette a rischio l'imparzialità che deve permeare l'azione dell'amministratore pubblico.

Secondo l'Autorità tale situazione di interferenza non è sanabile con il solo dovere di astensione che, seppur previsto dal legislatore, postula «una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi» del pubblico amministratore, il dovere di astensione, infatti, sarebbe adeguato ad un'applicazione puntuale ed episodica, ma non idoneo a sanare un'interferenza generalizzata e permanente propria delle situazioni evidenziate. In definitiva, nell'ipotesi illustrata, l'Autorità ritiene integrate ipotesi di conflitti di interessi che, seppur non previste espressamente dal dettato normativo (c.d. conflitto di interessi strutturale/ materiale), sono in grado di influenzare l'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo della funzione pubblica rivestita e per tale ragione andrebbero rimosse ⁽¹⁾.

Invero, la ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle

⁽¹⁾ In questo senso cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 13 maggio 2013, n. 1137; Tar Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 19 marzo 2014, n. 261; Tar Campania, Salerno, sez. II, 17 marzo 2014, n. 577 e, da ultimo, Tar Campania, Salerno, sez. II, 12 maggio 2015, n. 968. Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
 ragionieregenerale@comune.palermo.it
 Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

In particolare, l'ANAC ha dato conto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui le società *in house*, possono essere considerate come enti che rappresentano delle vere e proprie articolazioni della pubblica amministrazione ⁽²⁾

In linea con il costante orientamento *supra* descritto, l'ANAC, pone in rilievo il rispetto dell'art. 42 d.lgs.50/2016, nell'ambito degli affidamenti diretti.

Tale obbligo è pacificamente esteso alla fase di esecuzione contrattuale (art. 42 co. 4 d.lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC n. 15, par. 3.4; Delibere 65/2022, 66/2022) e agli affidamenti sotto soglia comunitaria (art. 36, co. 1 d.lgs. 50/2016; Linee Guida ANAC n. 4, par. 3.1; Delibera 712/2022).

L'art. 36 co. 1 d.lgs. 50/2016, infatti, nel definire la normativa semplificata di svolgimento delle procedure sotto soglia, richiama espressamente l'operatività dell'art. 42 d.lgs. 50/2016, che dunque assume una particolare importanza in riferimento agli affidamenti diretti (disciplinati dall'art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016), caratterizzati dal fatto che la scelta dell'aggiudicatario è effettuata dal personale della stazione appaltante in modo appunto "diretto", in assenza di confronto competitivo.

In altri termini, in caso di affidamento diretto, soprattutto in ragione del maggior ambito applicativo previsto dall'art. 1, co. 1, lett. a), d.l. 76/2020 (che ha modificato le soglie di cui all'art. 36, co. 2, d.lgs. 50/2016), la stazione appaltante è tenuta ad una scrupolosa applicazione delle regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse (art. 42 e 80, co. 5, lett. d, d.lgs. 50/2016), in quanto trattasi di procedure peculiari, caratterizzate da un ridotto o assente confronto competitivo e nelle quali l'operatore economico è scelto discrezionalmente e direttamente dal personale della stazione appaltante ⁽³⁾.

Pertanto, si ribadisce la necessità che venga acquisita per ogni affidamento diretto la dichiarazione di insussistenza di situazioni del conflitto di interesse nel rispetto della normativa vigente richiamata dando atto che **le dette verifiche si presumono dalla Ragioneria Generale effettuate con l'attestazione della regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto, resa dal dirigente ex art 147 bis del TUEL, in seno alla determinazione di impegno di spesa relativa.**

IL RAGIONIERE GENERALE
 Dott. Bohuslav Basile

⁽²⁾ Cfr., Cass. Civ., Sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283, ribadita con ord. 2 dicembre 2013, n. 26936

⁽³⁾ Cfr., Delibera Anac n. 377 del 27.07.2022

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti/Ai Sigg.Responsabili Unici del Procedimento

E p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Segretario *n.q.* di Responsabile Anticorruzione

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Modalità operative in tema di conflitto di interesse ex art. 42 D.L.gs. 50/2016. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 gennaio2023 - Circolare

Come noto con il Comunicato in oggetto indicato l'Autorità Nazionale Anticorruzione porta a conoscenza degli esiti dell'indagine condotta sulle modalità di gestione del conflitto di interessi, richiamando tutte le stazioni appaltanti al puntuale rispetto della correlata normativa, intesa anche quale misura di prevenzione del rischio corruttivo, con particolare riferimento agli affidamenti diretti, caratterizzati dalla sostanziale assenza di confronto competitivo.

L'Autorità, dunque, in esito alle indagini condotte raccomanda alle amministrazioni appaltanti di provvedere, tra le misure di prevenzione della corruzione, all'acquisizione per ogni affidamento, della dichiarazione di insussistenza di situazioni del conflitto di interesse del responsabile unico del procedimento.

La materia trattata, oltre ad essere disciplinata espressamente dall'art. 42 d.lgs. 50/2016, è particolarmente attenzionata nella definizione del procedimento amministrativo con l'obbligo di astensione, in situazioni in cui potrebbe svilupparsi un conflitto di interessi, anche solo potenzialmente.

Al riguardo l'articolo 6-bis della L. n.241/1990 così recita: "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.*"

I principi ribaditi nel Comunicato in esame richiamano l'iniziativa assunta dallo scrivente con nota prot. n. 274910 del 11.04.2022 (**allegato 1**) e inducono a raccomandare di acquisire per ogni affidamento diretto la dichiarazione di insussistenza di situazioni del conflitto di interesse nel rispetto della normativa vigente richiamata ⁽¹⁾, dando atto **le dette verifiche si presumono dalla Ragioneria Generale effettuate con l'attestazione della regolarità tecnica ed amministrativa dell'atto, resa dal dirigente ex art 147 bis del TUEL, in seno alla determinazione di impegno di spesa relativa.**

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile

⁽¹⁾ Si rammenta, altresì, che l'ambito applicativo della norma è integrato dalle norme nazionali (art. 6-7 DPR 62/2013; d.lgs. 165/2001; d.lgs. 267/2000; d.lgs. 175/2016), oltre che da quelle comunitarie (art. 24 Dir. UE 24/2014 e art. 35 Dir. UE 23/2014), nonché dalle misure di prevenzione della come prescritte nel Codice Comportamentale del Dipendenti Pubblici- Allegato 5 al Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché al titolo XI- Disciplina delle incompatibilità' e degli incarichi extraistituzionali- art. 100 e segg. dello stesso Regolamento Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005